

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MOGHERINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana
e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6
febbraio 2009

Presentato il 28 luglio 2014

(Relatore: **FEDI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2576 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2576 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri per l'anno 2014, risultante dalla relazione tecnica, può considerarsi ormai superata, in considerazione del tempo ancora necessario per l'entrata in vigore dell'Accordo;

occorre pertanto aggiornare all'anno 2015 la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, imputando al medesimo anno, in via prudenziale, l'intero onere indicato per tale anno dalla relazione tecnica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2576, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009;

osservato che l'Accordo rappresenta un importante strumento di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati all'estero e di promozione dei rapporti economici tra Italia e Giappone, potendo favorire sia la crescita delle attività delle imprese italiane nel territorio giapponese, sia l'attrazione di nuovi investimenti nel nostro Paese;

considerata l'opportunità di procedere quanto prima alla ratifica dell'Accordo, anche tenendo conto della circostanza, richiamata nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, che l'Italia è l'unico Stato membro del G8 a non aver stipulato un accordo di sicurezza sociale con il Giappone;

segnalata, in questo contesto, la rilevanza delle disposizioni dell'articolo 7 dell'Accordo, ai sensi delle quali ai lavoratori che, in virtù di un distacco o di una temporanea prestazione di lavoro autonomo, prestano servizio nel territorio dell'altro Stato contraente si applica la legislazione dello Stato di provenienza, come se essi stessero lavorando nel medesimo Stato;

richiamate altresì le disposizioni dell'articolo 5 dell'Accordo, che prevedono il principio generale della trasferibilità dei trattamenti pensionistici;

considerata l'opportunità, anche in vista della predisposizione di nuovi provvedimenti di ratifica di accordi in materia di sicurezza sociale, di promuovere una riflessione da parte del Governo in ordine alle modalità di quantificazione degli oneri previdenziali, con particolare riferimento alle fattispecie nelle quali le minori entrate contributive stimate si riferiscano, come nel caso di specie, a posizioni che potrebbero dare titolo all'erogazione di trattamenti pensionistici;

osservato che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge reca una specifica clausola di salvaguardia – da attivare qualora, in sede di monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 – la quale stabilisce che, per far fronte a tali scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possa provvedere alla riduzione in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

ritenuto che non sia opportuno prevedere l'applicazione della clausola di salvaguardia alle due voci di spesa indicate dal medesimo articolo 3, comma 2, le quali assicurano il finanziamento di interventi di particolare rilievo in materia occupazionale e sociale, dovendosi piuttosto fare riferimento ad una eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie riferite ad altra tipologia di spesa, in modo da incidere sui comparti nei quali è possibile operare interventi di razionalizzazione e revisione delle spese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si provveda ad individuare una formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, che

escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2576 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009,

rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge, dopo aver quantificato gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutandoli in 9.685.000 euro per il 2014, 9.862.000 euro per il 2015 e 10.740.000 euro a decorrere dal 2016, stabilisce che la relativa copertura sia reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

evidenziato che il comma 2 del medesimo articolo dispone una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze;

considerato altresì che, in caso di scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali, previsto dall'articolo 20, comma 8 della legge n. 328 del 2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008;

ritenuta non condivisibile la scelta di individuare la copertura per gli eventuali scostamenti dall'onere stabilito a valere, in particolare, sul Fondo per le politiche sociali ma anche sul Fondo sociale per occupazione e formazione, le cui dotazioni sono destinate a finalità sociali e di sostegno all'occupazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si provveda ad individuare una formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, che escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato **in euro 9.685.000 per l'anno 2014**, in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

Identico.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

Identico.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 **annui** a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2015-2017**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2015**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e **della cooperazione internazionale.**

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 4.

(Entrata in vigore).

Identico.

